

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Ord. Università
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Ord. Università
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI
Prof. Em. Università
di Bologna

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CL - Fascicolo 1 2018



STEM Mucchi Editore

Direttori

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Ord. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università Di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” Di Roma

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

Redazione

Dott.ssa Anna Acquaviva

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum

Dott. Matteo Carnì

Dott. Manuel Ganarin

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini

Francesco D'Agostino

PLURALISMO DIFFICILE*

UNA RIFLESSIONE BIOETICA

1. Rifletterò sul *pluralismo* circoscrivendo il problema a quello del *pluralismo in bioetica*. E darò per giustificata - senza ulteriori argomentazioni - l'esigenza, nella riflessione bioetica, di *salvare il pluralismo*.

2. Sostengo che bisogna distinguere nel *pluralismo* due dimensioni diverse e fondamentali, quella *valoriale* (*teologico-antropologica*) e quella *sociale*.

2.1. La salvezza del pluralismo *valoriale* è affidata alla testimonianza personale dei valori, all'intelligenza critica di chi li argomenta, al dialogo. La salvezza del pluralismo *sociale* è invece affidata al *diritto*, nelle sue diverse forme di concretizzazione storica.

2.1.1. Nel mondo attuale, il diritto si tipicizza secondo diverse varianti del giusnaturalismo (la più recente delle quali è il *costituzionalismo*) o del *funzionalismo* (teorizzazione perfettamente inquadrabile nella logica del *postmoderno*, ma che inevitabilmente produce quello che è stato efficacemente definito il *nichilismo giuridico*);

2.1.2. Poiché nella modernità - laicista e secolarizzata - si rivela impraticabile *socialmente* ogni tentativo di *inclusione* del diritto nell'etica (e conseguentemente

* Contributo accettato dai Direttori.

del *biodiritto* nella *bioetica*), un impegno autentico (non meramente verbale, né ideologico) per la salvezza del pluralismo sembra doversi ridurre a quello per la salvezza del *pluralismo valoriale*: un compito molto arduo, ma possibile.

3. Come *valore*, quello del *pluralismo* è del tutto moderno ed emerge contestualmente all'emergere del pensiero liberale, che ritiene che il dissenso e la diversità all'interno di qualsiasi corpo sociale non siano affatto un male, né una minaccia alla determinazione ottimale del bene comune (come riteneva il pensiero pre-moderno), ma al contrario il vero *motore* del progresso spirituale, sociale e culturale. Le esperienze, a livello politico, del totalitarismo e, a livello religioso, del fondamentalismo ci convincono che modernità e pluralismo si coappartengono.

4. Come *dato di fatto*, il pluralismo *sociale* è un insieme di caratteri strutturali dinamici e non di rado (ma non necessariamente) antagonisti, oltre che dotati di notevole variabilità, che ad un'attenta analisi sociologico-culturali si rivelano presenti non solo in tutti gli individui (ma sul carattere *multiplo* delle personalità individuali non è qui il caso di insistere), ma in tutte le società organizzate di ogni epoca e di ogni tempo (perfino in quelle valorialmente e socialmente più compatte): sono di fatto strutturalmente pluralistiche le società familiari e quelle religiose, quelle etniche e quelle politiche, quelle divise in caste, in classi sociali, in partiti. Anche se non sempre, il pluralismo, come *dato di fatto*, è in grado di manifestarsi e di sopravvivere anche in sistemi sociali esplicitamente *monistici* (cioè incentrati su di un sistema valoriale dominante e perfino autoritario): la categoria della *tolleranza* (di teorizzazione moderna, ma non sconosciuta in altre epoche) è finalizzata appunto a garantire equilibri, ancorché precari, tra maggioranze e minoranze ideologiche, religiose, etniche, linguistiche, ecc. Però, come *dato di fatto sociale* il pluralismo (che non sia talmente sbiadito da non essere più nemmeno identificabile)

esercita una funzione oggettiva, potenzialmente *destabilizzatrice*: quella di controllare e limitare l'azione del centro di potere sociale dominante ed eventualmente quella di *eliminarlo*.

4.1. Poiché la funzione *destabilizzatrice* del pluralismo, come *dato di fatto*, è oggettiva, la si può riscontrare attiva, in linea di principio, in tutte le dinamiche pluralistiche. Per fare un esempio, nell'ambito che più ci interessa, quello ecclesiale, appare inevitabile che il pluralismo venga percepito o percepisca se stesso come finalizzato a controllare, limitare e in casi estremi a eliminare l'autorità del Magistero. Recentissimo esempio (estate 2017) di questa dinamica (ripeto: *oggettiva*) ci proviene dal Belgio: la decisione della Congregazione dei *Fratelli della Carità* (che gestisce in quel paese quindici cliniche) di applicare la legge statale sull'eutanasia, malgrado il formale invito della S.Sede a retrocedere da questa decisione, implica il rifiuto di riconoscere in campo bioetico autorità al magistero ecclesiale.

5. L'utilità di operare una distinzione tra pluralismo *valoriale* e pluralismo *sociale* si rivela appieno se si riflette sulla tensione che non solo si dà, ma sempre più tende ad esasperarsi tra le due dimensioni del concetto. Mentre come *valore* il *pluralismo*, ancorché molto contestato, appare vincente, tanto da non essere più nemmeno oggetto di significative discussioni a livello teoretico, come *dato di fatto* esso invece scricchiola da tutte le parti. Nel sociale, le dinamiche pluralistiche, invece di *armonizzarsi* spontaneamente, si rivelano sempre più conflittuali; invece di creare nuove forme di solidarietà, creano inedite dinamiche di conflittualità. È in tal senso che uno dei più acuti intellettuali dell'India di oggi, il filosofo Homi Bhabha, è giunto a sostenere che il *fallimento della globalizzazione genera mostri* (cit. da Cesare SALVI, *Teologie della proprietà privata*, Rubbettino, 2017, p. 146).

5.1. Ne seguono difficoltà irrisolvibili o comunque irrisolte, almeno fino ad oggi. Mi limito a portare due esempi significati-

vi. Nel Regno Unito, l'Arcivescovo di Canterbury, Rowan Williams, propone nel 2008 il riconoscimento legale della *Shari'a* islamica, per assicurare ai musulmani viventi nel paese (indipendentemente dalla loro cittadinanza) la libertà di adempiere ai loro doveri religiosi e di strutturare la loro vita familiare secondo i dettami coranici. Espressione chiave nella proposta di Williams è *transformative accomodation*, l'idea cioè che tutte le dinamiche valoriali e religiose del paese dovessero essere impegnate in un processo di reciproco cambiamento (come poi potesse davvero realizzarsi tale processo, favorendo la rigida chiusura confessionale delle singole comunità, resta da dimostrare). In direzione assolutamente opposta si è mossa la Francia che, in nome del *principe de laïcité*, ha proibito, in una serie di norme approvate nell'ultimo decennio, non solo l'utilizzazione del velo integrale negli spazi pubblici, ma anche l'esibizione nelle scuole e nei pubblici uffici di simboli e di segni indicanti la propria professione religiosa: linea, questa, che viene sempre più spesso seguita anche da parte di grandi sistemi aziendali multinazionali.

6. Bisogna stare attenti a non cedere alla tentazione di una *drammatizzazione eccessiva* delle situazioni conflittuali cui si è appena fatto cenno. È opinione diffusa che i diversi linguaggi morali non siano affatto incomunicabili e intraducibili e che, nella logica del dialogo, si possano raggiungere *mediazioni tra prospettive diverse*, non qualificabili come mediocri *concessioni reciproche*, ma come *autentiche soluzioni condivise*. Condivido l'opinione, ma rilevo che essa si muove sul piano del *pluralismo valoriale* e che non affronta, né scende sul piano del *pluralismo come dato di fatto*. Il punto è che la traduzione legislativa delle eventuali convergenze etiche (e bioetiche) non si può ottenere illudendosi sulla *sovrapponibilità dell'orizzonte morale con quello legislativo*. Ecco perché più che argomentazioni rigorose, dilagano oggi gli auspici ad *attivare luoghi di elaborazione culturale, perché si possa arrivare a una buona traduzione giuridica* dei temi bioetici più conflittuali. Sono auspici importanti, perché implicano una fer-

ma denuncia della sterilità delle tradizionali mediazioni politiche, ma sono pur sempre e soltanto auspici, non indicazioni.

7. Ma un'indicazione è pur necessario darla: un'indicazione però non ideologica (basata cioè sul nostro *wishful thinking*), ma basata su di un dato fattuale, quello della *differenziazione sistemica* del diritto e della morale che caratterizza il nostro tempo. Accettare la logica della differenziazione sistemica è, per dir così, molto pesante, perché comporta di necessità l'abbandono di altri paradigmi di differenziazione tra diritto e morale, divenuti oggi non più sostenibili, alcuni dei quali molto cari ai cattolici, altri carissimi ai 'laici'. Non potendo procedere ad una critica analitica dei paradigmi da ritenere oggi obsoleti, sarà comunque opportuno ricordare che la differenziazione sistemica esclude tra gli altri:

7.1. il modello dell'*inclusione* del diritto nella morale (il modello tomistico del *minimo etico*);

7.2. il modello dell'*irriducibilità* dei rispettivi paradigmi, sostenuto tra gli altri, con diverse argomentazioni, da Hart e da Kelsen;

7.3. il modello della *indifferenza reciproca* (sostenuto da Tristram H. Engelhardt jr, che nell'istituzioni degli *ospedali etici* vede la soluzione di tutti i problemi, come se i dilemmi bioetici non si manifestassero come parimenti laceranti nei diversi contesti valoriali –indipendentemente dalle soluzioni operative che si possono elaborare nei loro confronti);

7.4. il modello tardo-idealistico della *mediazione dialettica* (che ipotizza che dal confronto tra posizioni antagonistiche possa nascere sintesi valoriali *più alte* e quindi almeno provvisoriamente *risolutive*).

8. La *differenziazione sistemica* del diritto e della morale implica l'assunzione, in ciascun sistema, di codici operativi differenti, di carattere binario: per la morale il codice *bene/male*, per il diritto il codice *giusto/ingiusto*. Il primo è un codice *caldo*, il secondo è *freddo*; il primo è *controvertibile e non sanzionabile*, il secondo è *controvertibile, ma sanzionabile*; il primo è *interiore e sostanziale*, il secondo è *esteriore e formale*. La differenza più rilevante, però, è un'altra: il primo codice è *personale e creativo* ed attiva quindi pratiche irriducibili a modelli standardizzati, come quelli *giuridici*; il secondo invece è *impersonale e reiterativo* ed attiva quindi pratiche protocollari e quindi *giuridicamente controllabili*.

8.1. Per quanto sia doveroso insistere sulla necessità di implementare l'umanizzazione del rapporto medico/paziente e ottimizzare l'alleanza terapeutica che deve instaurarsi tra di loro, resta come punto fermo che la medicina contemporanea non ha più carattere *ippocratico*. L'etica medica classica inquadra infatti l'operare del medico nell'ottica della difesa *valoriale* della *natura*, ferita dalla malattia. La modernità invece non ha più oggi come obiettivo quello, ippocratico, di ricostituire gli equilibri *naturali* alterati dalla malattia, ma quello, post-ippocratico, di sostituirli con nuovi equilibri artificiali e manipolatori, non valutabili in base al criterio binario valoriale *bene/male*, ma esclusivamente in base al criterio funzionale *efficace/non efficace*. Non si può portare un medico davanti al giudice imputandogli una carente *eticità*, ma solo una colposa carenza di *scientificità*.

9. Il *pluralismo valoriale* è un pluralismo *etico*, che esalta l'*autenticità* delle singole posizioni a scapito della dimostrazione del loro fondamento *veritativo* (in questo senso nell'etica la testimonianza del martirio ha un primato sulla forza delle argomentazioni razionali). L'esito, tipicamente moderno (ma già anticipato in Socrate), dei dibattiti *valoriali* è quindi la loro irriducibile *inesauribilità*. Invece, come *dato di fatto* il plurali-

smo riesce ad oggettivizzarsi, quando si istituzionalizza *funzionalmente* e quindi *giuridicamente*, sia pure al prezzo, non irrilevante, di *irrigidirsi*, con l'apprestamento formale di una pluralità di alternative lecite (e quindi permesse) e illecite (e quindi represses): è qui che bisogna vedere la radice ultima del sistema dei *diritti umani*, affascinante sì, ma formalistico. Il risultato è che è illusorio, *in una società differenziata in sistemi funzionali*, ipotizzare una *traduzione delle questioni bioetiche in norme di legge per tutti vincolanti* (come molti sperano si possa fare), per l'impossibilità di tradurre il pluralismo *valoriale* in un pluralismo *sociale*, dal carattere funzionale.

10. Quanto detto non comporta affatto che sia impossibile regolare le questioni bioetiche con *norme di legge per tutti vincolanti*, ma che lo si può fare solo abbandonando il codice binario *bene/male* e utilizzando esclusivamente il codice binario *giusto/ingiusto*. È in tal modo che hanno ottenuto una regolamentazione giuridica (ancorché non in tutti i paesi) le questioni bioetiche più laceranti degli ultimi decenni. Mi limito a citare:

10.1. la questione dell'aborto, legalizzato o degradando *giuridicamente* l'identità del nascituro a quella di *non-persona* o a quella di *persona potenziale*, formalmente quindi non simmetrica all'identità pienamente personale della madre (è la soluzione italiana, ribadita dalla Corte Costituzionale) o riconducendo la pratica abortiva ad una decisione assolutamente intima e personale, elaborata e portata a compimento in un insindacabile ambito di *privacy* (è questa la soluzione adottata dalla Corte Suprema degli USA);

10.2. la questione dell'*eutanasia*, ricondotta non ad una scelta avente per oggetto la vita (tradizionalmente ritenuta dal diritto *indisponibile*), ma ad una scelta avente per oggetto l'*autodeterminazione personale*, giuridicamente insindacabile;

10.3. la questione della *procreazione medicalmente assistita*, ricondotta giuridicamente (e faticosamente!) ad una modalità di realizzazione di un desiderio umano, quello *procreativo*, qualificato secondo il paradigma di un diritto fondamentale, dotato di una rilevanza primaria nel sistema positivo dei diritti: è in questo contesto che si sta consolidando, in diversi paesi, la pretesa di ritenere giuridicamente lecita anche la *surrogazione di maternità*;

10.4. la questione del cambiamento *legale* dell'identità sessuale e tutte quelle a questa connesse: la questione del *gender*, dell'omosessualità, della transessualità, ecc.

11. Il sistema giuridico ha un'unica giustificazione: attraverso l'applicazione del codice binario *giusto/ingiusto*, esso garantisce l'ordine sociale (è la *salvezza della polis*, come afferma Platone) e garantisce di conseguenza il *pluralismo fattuale* che caratterizza ogni società storicamente consolidata.

12. L'integrazione sociale garantita dal diritto non equivale, però, ad una *integrazione morale dei consociati*: in una prospettiva di lungo periodo, la dialettica tra queste due dinamiche rende ragione del mutamento *storico*; in una prospettiva di breve periodo rende ragione delle lacerazioni che contraddistinguono il sociale (emblematicamente riassumibili nel processo intentato dalla democrazia ateniese nei confronti di Socrate). Ai nostri fini l'incapacità del diritto di garantire un'*integrazione morale dei consociati* richiederebbe analisi lunghe e complesse. Mi limito a due considerazioni di diverso livello. La prima è che comunque la carente *integrazione morale dei consociati* non mette di per sé a rischio l'ordine del sapere: tradotto in termini bioetici, ciò comporta l'irrilevanza delle logomachie bioetiche per quel che concerne il progresso vorticoso della biomedicina. La seconda considerazione è che la realizzazione di un equilibrio, ancorché ottimale, dell'ordine giuridico non comporta affatto lo spegnersi delle istanze etiche e bioetiche presenti nel corpo sociale, che resta comunque sensi-

bilissimo nei confronti degli inevitabili oltraggi, delle ingiustizie, delle violenze che inevitabilmente lo pervadono: a seguito di questa (nobile) ipersensibilità si attiva nel sociale, come diceva Durkheim, un'irrefrenabile *colère publique*, uno però dei cui possibili esiti (oggi particolarmente avvertibile) è il diffondersi di una stanchezza morale, di un cinismo di basso conio o addirittura di un sentimento *nichilistico* (che continua a dare occasione anche ad elaborazioni dottrinali). Queste istanze però non possono essere messe a frutto o comunque fronteggiate in modo banale, illudendosi che sia possibile ridurle nella forma di istanze giuridiche: quando questo è avvenuto, si è dovuto prendere atto del fallimento delle migliori intenzioni di coloro che avevano operato per rimodularle (si pensi ai referendum per abrogare normative abortiste o ai tentativi di garantire, nelle norme legalizzatrici della PMA, i c.d. 'diritti del nascituro').

13. La conclusione è che nuove e diverse forme di *integrazione morale dei consociati* devono in ogni contesto, e quindi anche in quello bioetico, operare su di un piano *pregiuridico*, attivando *prassi comunicative* lontane da ogni formalismo procedurale.

13.1. Modello insuperato (e spesso drammatico) di questa prassi è quello della *comunicazione evangelica*, volta a mutare le coscienze, prima dello status socio-istituzionale delle persone: non è il battesimo ad attivare la fede, ma è la fede ad attivare il desiderio del battesimo. Applicando questo paradigma alla *comunicazione bioetica*, diventa evidente quanto sia illusorio cercare di costruire una bioetica *normativa*: non è la proibizione giuridica dell'aborto a salvare le vite prenatali, ma è il senso del rispetto per la vita ad escludere l'aborto dall'ordine della liceità (etica e giuridica).

FRANCESCO D'AGOSTINO, Pluralismo difficile. Una riflessione bioetica

Il pluralismo può essere salvato nella riflessione bioetica salvaguardando il pluralismo dei valori. D'altro canto, il diritto si differenzia dalla morale e perciò non appare in grado di recepire le istanze etiche espresse dal corpo sociale. Il pluralismo valoriale dunque può soltanto realizzarsi sul piano pregiuridico mediante il modello della comunicazione evangelica, che muta le coscienze e promuove valori condivisi per determinare la liceità etica e giuridica delle soluzioni volte a risolvere le questioni bioetiche di maggiore attualità.

Parole chiave: bioetica, pluralismo, diritto, società.

FRANCESCO D'AGOSTINO, Difficult pluralism. A bioethical reflection

Pluralism can be saved in bioethical reflection by safeguarding the pluralism of values. The law in fact differs from morality and therefore does not seem able to incorporate the ethical demands expressed by the social body. Therefore, the pluralism of values can only be achieved on the pre-juridical level through the model of evangelical communication, which changes consciences and promotes shared values to determine the ethical and juridical lawfulness of solutions aimed at resolving the most topical bioethical issues.

Key words: bioethics, pluralism, law, society.

INDICE DEL FASCICOLO 1 2018

Miscellanea

Arnaldo Morace Pinelli, Il revirement della Cassazione
in tema di assegno divorzile: in attesa delle Sezioni Unite 3

Francesco D'Agostino, Pluralismo difficile..... 25

Elisa Baroncini, Attacco ai magnifici sette: il blocco nella
composizione dell'Organo d'appello dell'OMC..... 35

Antonello Blasi, L'attività internazionale della Santa Sede
attraverso Concordati e Accordi con ordinamenti non di
tradizione cristiana: i Paesi africani 123

Manuel Ganarin, L'avvicendamento delle codificazioni
canoniche nella continuità della tradizione disciplinare
della Chiesa. L'apporto delle interpretazioni autentiche
per modum legis 157

Fatti e giudizi

Giuseppe Dalla Torre, Il XVI Congresso internazionale
di Diritto canonico a cent'anni dalla promulgazione del
Codex iuris canonici..... 187

Recensioni..... 193

ARCHIVIO GIURIDICO “*Filippo Serafini*”

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell’*Archivio Giuridico* è stata, sin dall’inizio, quella di essere visto in Italia e all’estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, ‘estratto’ degli articoli in formato elettronico pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli ‘estratti’, a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@mucchieditore.it**.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell’Archivio Giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.